

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 449

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AUGELLO, FOTI, LOMBARDO, QUATTRONE, MATTA*Presentata il 29 luglio 1979*

Integrazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, riguardante il trattamento pensionistico del personale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia trasferito ai comuni e alle province

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge del 23 dicembre 1975, n. 698, sullo « scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale della protezione della maternità e dell'infanzia », nel regolare all'articolo 8 il trattamento pensionistico del personale dell'ONMI passato alle dipendenze delle province e dei comuni, stabilisce nei primi tre commi:

1) « Il personale trasferito ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS ».

2) « Tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza della CPDEL o della CPS ».

3) « I contributi relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti nella

Cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella Cassa previdenza sanitari (CPS) ».

L'articolo 8 sopra riportato, nulla però prevede per i dipendenti dell'ONMI assicurati presso l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e che avendo compiuto il sessantesimo anno di età anteriormente allo scioglimento dell'ONMI (quindi entro il 31 dicembre 1975), già percepiscono da questo Ente (INPS) la pensione per la vecchiaia (che viene erogata all'età di sessanta anni), pur prestando ancora servizio.

Costoro nessun beneficio potranno ricevere dall'iscrizione alla CPDEL, prevista dal primo comma dell'articolo 8 sopra riportato.

La pensione, inoltre, loro corrisposta dall'INPS è notevolmente inferiore a quella corrisposta dalla Cassa di previdenza enti locali (CPDEL).

Per eliminare questa ingiustificata disparità di trattamento, si propone di aggiungere dopo il terzo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, la seguente modifica.

PROPOSTA DI LEGGE**ARTICOLO UNICO.**

Dopo il terzo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono aggiunti i seguenti:

« I dipendenti dell'ONMI assicurati presso l'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che hanno avuto liquidato dall'INPS il trattamento pensionistico, possono optare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, per il trattamento della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali o della Cassa di previdenza per i sanitari. In tal caso essi versano quanto già riscosso dall'INPS, oltre gli interessi legali sulle somme percepite.

Le Casse di previdenza (CPDEL-CPS) erogano la pensione con le modalità previste dai loro ordinamenti ».